

REGIONE PIEMONTE

Bozza di Proposta di Legge regionale

“NORME ORGANICHE IN MATERIA DI ATTIVITA’ MUSICALI”

La Proposta di legge regionale che qui presentiamo è da intendersi come un’ipotesi di lavoro. A partire da questa bozza è previsto un ampio percorso partecipativo degli operatori, dei musicisti, degli amministratori e dei cittadini interessati, inaugurato dalla presentazione pubblica del 7 dicembre 2007, presso il Centro Incontri della Regione Piemonte, e dalla contestuale pubblicazione dell’ipotesi di lavoro “Norme organiche in materia di attività musicali” sul sito www.sindacatomusicisti.it. Abbiamo fissato al 25 gennaio 2008 la data conclusiva di questo percorso di raccolta di suggerimenti e proposte di modifiche ed integrazioni sulla cui base verrà successivamente predisposto il testo definitivo.

I contenuti della Proposta

Il progetto di legge si articola in dieci Titoli i quali, rispettivamente, hanno ad oggetto le finalità perseguite dalla Regione Piemonte in materia di attività musicali e le definizioni di “attività musicali” e di “artista” (Titolo I), i rapporti, le funzioni e le tipologie d’intervento di Regione, Province e Comuni (Titolo II), la programmazione regionale e le relative forme di attuazione (Titolo III), l’istituzione del Fondo Unico Regionale per le Attività Musicali (Titolo IV), le forme del sostegno regionale (Titolo V), gli indici di valutazione e le modalità di presentazione delle proposte di convenzione triennale, delle domande per il finanziamento di progetti annuali e delle domande per la concessione di borse di studio (Titolo VI), le disposizioni comuni alle forme del sostegno regionale (Titolo VII), l’istituzione del Registro professionale regionale degli artisti (Titolo VIII), l’istituzione del Comitato tecnico-artistico per le attività musicali (Titolo IX), ed, infine, le disposizioni finali e transitorie (Titolo X).

Il **Titolo I**, recante “**Principi, finalità e definizioni**”, si compone di due articoli dedicati, rispettivamente, alla definizione dei principi e delle finalità della Legge (art. 1) ed alle definizioni di “attività musicali” e di “artista” (art. 2)

L’articolo 1 prevede il riconoscimento da parte della Regione delle attività musicali “ivi comprese quelle amatoriali, senza distinzione fra generi e in tutte le forme espressive in cui si manifestano, quale componente fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione e crescita culturale, di coesione sociale, di rafforzamento identitario e di sviluppo civile ed economico della società”, assume e fa proprie le conclusioni dell’Unione europea sullo statuto sociale degli artisti, attribuisce alla Regione, nel quadro di una ricomposizione unitaria dell’intervento pubblico per le attività musicali, il compito di fissare gli obiettivi, le forme del concorso al loro raggiungimento da parte dei soggetti istituzionali e le modalità ed i criteri in base ai quali sostiene le attività musicali, infine, stabilisce l’orientamento prevalente del proprio intervento.

L’articolo 2 dà la definizione esatta dell’espressione “attività musicali”, intendendo indicare con essa “tutta la filiera relativa ad ogni forma di rappresentazione pubblica in cui la musica eseguita dal vivo abbia ruolo esclusivo o preponderante”, e la definizione di “artista”, conformemente alla definizione impiegata dall’UNESCO.

Il Titolo II recante **“Rapporti, funzioni e tipologie d’intervento della Regione, delle Province e dei Comuni”** disciplina i rapporti istituzionali, le funzioni e le tipologie dell’intervento pubblico.

All’art. 3 si indicano, nel quadro della programmazione regionale, le forme e gli scopi generali del concorso di Province e Comuni, nonché i rapporti della Regione con lo Stato e con gli organismi sovranazionali.

All’art. 4 si indicano gli strumenti per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1 e le tipologie di attività sostenute. Gli strumenti si articolano nella:

- partecipazione della Regione alle spese correnti sostenute da soggetti pubblici e privati con sede nella regione, di norma senza fini di lucro, per la realizzazione di attività musicali;
- concessione di contributi per spese di investimento per la riqualificazione delle sedi destinate alle attività musicali, per l’innovazione tecnologica riferita ad attrezzature di ripresa e diffusione sonora, editing e post produzione audio, per l’acquisto di attrezzature musicali in uso presso bande, società filarmoniche, corali, ecc., amatoriali;
- costituzione e cofinanziamento di un Fondo di garanzia, nel quale confluiscono fondi pubblici e privati, per agevolare l’accesso al credito degli operatori, con attenzione all’imprenditoria giovanile;
- iniziative ed interventi diretti della Regione volti alla creazione di sinergie fra i soggetti operanti nel settore, alla messa in rete delle strutture, alla creazione di “circuiti” regionali, al monitoraggio delle iniziative giovanili, alla valorizzazione dell’associazionismo musicale su base volontaria, alla valorizzazione del patrimonio musicale regionale, all’incentivazione del mecenatismo e del sostegno privato, alla tutela del lavoro artistico.

Le tipologie di attività sostenute riguardano:

- la produzione, la distribuzione e la circuitazione di attività musicali, alla ricerca dell’equilibrio fra ospitalità e presenza di produzioni e artisti piemontesi;
- la formazione del pubblico, mediante la diffusione di musica dal vivo nelle scuole e progetti di pratica strumentale e corale d’insieme;
- le iniziative volte a favorire l’espressione artistica dei giovani e l’integrazione della popolazione immigrata e delle fasce socialmente svantaggiate;
- la costituzione di formazioni orchestrali con carattere di stabilità “leggera”, anche utilizzando il sistema delle Residenze Multidisciplinari;
- la promozione delle eccellenze artistiche regionali;
- le iniziative di formazione degli operatori e dei tecnici e di formazione post-scolastica delle professionalità della musica;
- le attività musicali di natura amatoriale promosse da associazioni, enti, gruppi strutturati in complessi bandistici e società filarmoniche, gruppi vocali e società corali, complessi strumentali e gruppi folkloristico-musicali.

All’art. 5 sono indicate altre attività di iniziativa diretta della Regione, realizzabili anche da enti, associazioni o società esistenti, cui la Regione partecipa, o mediante l’adesione ad altri enti, associazioni o società, fra cui:

- il sostegno alla creazione di opere ed adattamenti originali;
- le attività di vigilanza, di monitoraggio, di pubblicizzazione dei dati;
- la realizzazione di programmi di scambio a favore degli studenti residenti di materie musicali, sia su scala europea che su scala extra-europea.

Ai sensi dell’art. 6 la Regione sostiene le attività di promozione musicale della fondazione Teatro Regio di Torino. Questo articolo assorbe i contenuti della Legge regionale n. 10 del 25 febbraio 1980 “Interventi regionali a favore della promozione musicale in Piemonte: contributi al Teatro Regio di Torino” che viene abrogata all’articolo 32;

Ai sensi dell'articolo 7, infine, i Comuni e le Province promuovono:

- la formazione del pubblico e le attività musicali, anche in relazione a finalità turistiche;
- partecipano alla costituzione di soggetti stabili operanti nel settore nonché alla distribuzione sul territorio in un'ottica di riequilibrio dell'offerta musicale;
- sostengono le attività musicali raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali;
- attuano interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività musicali;
- valorizzano le attività musicali giovanili, predisponendo luoghi idonei all'esibizione pubblica.

Il **Titolo III**, recante "**Programma regionale**" disciplina lo strumento attraverso il quale la Regione esercita le proprie funzioni in materia di attività musicali: il programma regionale triennale.

All'art. 8, con il programma regionale triennale, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, tenendo conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-artistico per le attività musicali istituito ai sensi dell'articolo 28, dalla Conferenza Regione - Autonomie locali e dalle associazioni di categoria, la Regione individua le priorità tra le diverse tipologie di intervento, le modalità di attuazione e gli obiettivi intermedi allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità indicate dal testo di legge.

Con gli articoli 9 e 10 si stabiliscono i contenuti e le forme di attuazione del programma triennale, in particolare i termini ed i criteri di valutazione del bando triennale per le convenzioni, dei bandi annuali per i progetti e le borse di studio, dei piani per il sostegno delle spese d'investimento e del finanziamento del fondo di garanzia.

Il **Titolo IV** istituisce il "**Fondo Unico Regionale per le Attività Musicali**" allo scopo di razionalizzare le risorse e renderne trasparenti gli impieghi.

Ai sensi dell'art. 11 la Regione istituisce nel proprio bilancio un capitolo di spesa pari a di Euro relativo al Fondo Unico Regionale per le Attività Musicali (FURAM), volto a sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

Il **Titolo V** recante "**Le forme del sostegno regionale**" fissa le forme e le misure del sostegno regionale alle attività, nonché i requisiti dei soggetti richiedenti.

Quanto alle forme del sostegno, l'articolo 12 prevede che è possibile accedere al sostegno regionale mediante la concessione di borse di studio, o l'erogazione di servizi, o interventi finanziari per spese di investimento, o la stipula di convenzioni triennali o il finanziamento di progetti annuali.

Il comma 2 dell'articolo 8 prevede che il finanziamento regionale può articolarsi in una delle seguenti forme:

- erogazione di un contributo il cui ammontare non può superare il 60% del costo complessivo dell'attività musicale proposta;
- erogazione di contributo il cui ammontare non può superare il 30% del costo delle attività musicali di natura amatoriale promosse da associazioni, enti, gruppi strutturati in complessi bandistici e società filarmoniche, gruppi vocali e società corali, complessi strumentali e gruppi folkloristico-musicali;

- erogazione di contributi concessi in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile e in conto interessi in forma attualizzata nella misura non superiore al 40% del tasso applicato dall'istituto di credito concedente per il sostegno a spese d'investimento;
- erogazione di contributi concessi in conto capitale fino ad un massimo del 70% della spesa ammissibile per gli interventi a sostegno dell'acquisto di attrezzature musicali da parte di associazioni, enti, gruppi strutturati in complessi bandistici e società filarmoniche, corali, ecc.. la cui attività si caratterizza per la natura amatoriale;
- partecipazione finanziaria alla costituzione di un fondo di garanzia cofinanziato da Enti pubblici, operatori dello spettacolo e altri soggetti privati;
- contributo erogato sotto forma di fornitura di servizi;
- concessione di contributi alla creazione musicale, individuale o collettiva, sotto forma di borsa di studio il cui importo non può superare la cifra di 8.000 Euro.

All'art. 13 si fissano i requisiti dei soggetti richiedenti convenzione triennale, all'art. 14 si fissano i requisiti dei soggetti richiedenti finanziamenti per progetti annuali, all'art. 15 si fissano i requisiti dei soggetti richiedenti borsa di studio, all'art. 16 si fissano i requisiti dei soggetti richiedenti finanziamenti per spese d'investimento.

Il **Titolo VI** recante "**Indici di valutazione e modalità**" prevede all'art. 17 la possibilità di fissare ulteriori requisiti per i soggetti richiedenti l'intervento regionale, mentre all'art. 18 sono indicati i criteri principali di valutazione delle domande ed, infine, agli articoli 19, 20 e 21 il contenuto delle domande, rispettivamente per la convenzione triennale, il progetto annuale e la borsa di studio.

Al procedimento di approvazione delle convenzioni e dei progetti, ed alla concessione delle borse di studio è dedicato l'articolo 22 col quale si stabilisce che la Regione, una volta acquisite le domande, e dopo averne verificato l'ammissibilità, le trasmette ai membri del Comitato tecnico-artistico per lo spettacolo nominato ai sensi dell'articolo 28, i quali, entro 60 giorni dal ricevimento, esprimono parere in merito. Infine, sulla base del parere formulato dai membri del Comitato e delle risultanze istruttorie, la Giunta, su proposta dell'Assessore alla cultura, delibera in merito alla stipulazione delle convenzioni, all'approvazione dei progetti ed alla concessione di borse di studio.

Le modalità di erogazione dei finanziamenti sono l'oggetto dell'articolo 23, in base al quale si stabilisce che:

- il contributo stanziato per il finanziamento di attività convenzionate viene corrisposto in tre rate annuali, ciascuna delle quali si compone di una quota iniziale pari al 75% della rata annuale e una quota finale pari o inferiore al 25% della rata annuale, la cui erogazione avviene alla fine di ogni anno ed è subordinata al raggiungimento degli indicatori di qualità;
- i progetti annuali ammessi sono finanziati mediante l'erogazione di un contributo iniziale pari al 75% dell'importo finanziato e di un contributo finale pari o inferiore al 25% dell'importo finanziato, la cui assegnazione è subordinata al raggiungimento degli indicatori di qualità;
- L'importo della borsa di studio viene erogato in unica soluzione all'atto della concessione;

Al **Titolo VIII "Disposizioni comuni"** troviamo le disposizioni che riguardano vincoli e divieti relativi all'utilizzo dei fondi erogati dalla Regione e le sanzioni in caso di inadempienza.

Il vincolo di destinazione viene stabilito con l'art. 24, mentre all'art. 25 si fissa il divieto di cumulo dei contributi. Infine all'art. 26 si fissano le sanzioni in caso di violazioni.

Il **Titolo VIII** recante "**Registro professionale regionale**" si compone di un solo articolo, il 27, con cui si istituisce il Registro professionale, in riconoscimento dello status degli artisti ed anche a fini statistici e di contrasto del sommerso. Al Registro vengono iscritti d'ufficio gli artisti residenti

in Piemonte che contribuiscono alla realizzazione delle attività musicali finanziate dalla Regione, ovvero possono iscriversi tutti gli altri artisti che lo desiderano e la cui condizione risponde a criteri oggettivi e soggettivi, come stabiliti al comma 2. del medesimo articolo. Tale disposizione viene emanata anche in accoglimento degli inviti formulati in tal senso dall'Unione europea.

Quale organo di supporto della Giunta viene istituito il **"Comitato tecnico-artistico per le attività musicali"** al **Titolo IX** del testo di legge.

L'art. 28 indica i compiti del Comitato, individuati nel contributo alla definizione del programma regionale, nonché al procedimento di approvazione delle proposte di convenzioni, di finanziamento dei progetti annuali e di concessione delle borse di studio.

Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale alla cultura (art. 29) ed è composto da cinque membri nominati dal Presidente della Giunta regionale. La sua composizione deve garantire la presenza di tre personalità qualificate del mondo della cultura musicale e di due membri in rappresentanza delle parti sociali.

L'art. 30 regola la nomina, lo status, la durata dell'incarico, l'entità dell'indennità nonché i casi di inammissibilità.

Il **Titolo VII**, infine, reca le **"Disposizioni transitorie e finali"** (articoli 31 e 32).

L'articolo 31, dopo aver disposto che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, precisa che le disposizioni di leggi regionali abrogate dal successivo articolo 32 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di tale legge e fino all'approvazione del programma regionale triennale disciplinato dall'articolo 8.

L'articolo 32 provvede ad abrogare due leggi regionali le cui finalità sono state integrate ed armonizzate nel presente testo di legge nonché cancella la parola "musicali" dal testo della Legge regionale n. 58 del 28 agosto 1978.

Tali ultime disposizioni hanno, altresì, previsto la soppressione di tutti i capitoli di bilancio relativi al finanziamento di istituzioni, Enti, Associazioni ed Organismi operanti nel settore dello spettacolo le cui somme confluiranno, però, nel capitolo di bilancio relativo al FURAM (comma 3).

Infine, l'articolo 32 specifica che restano salve tutte le disposizioni che contengono il riconoscimento di Istituzioni, Enti, Associazioni ed Organismi operanti nel settore delle attività musicali (comma 5).

Indice del testo di Legge

TITOLO I Principi, finalità e definizioni

ARTICOLO 1 (Principi e finalità)

ARTICOLO 2 (Definizioni)

TITOLO II Rapporti, funzioni e tipologie d'intervento di Regione, Province e Comuni

ARTICOLO 3 (Rapporti istituzionali)

ARTICOLO 4 (Funzioni della Regione e tipologie d'intervento)

ARTICOLO 5 (Attività dirette della Regione)
ARTICOLO 6 (Interventi speciali della Regione a favore delle attività musicali della fondazione Teatro Regio di Torino)
ARTICOLO 7 (Funzioni di Province e Comuni)

TITOLO III Programmazione regionale

ARTICOLO 8 (Programma regionale)
ARTICOLO 9 (Contenuti del programma regionale)
ARTICOLO 10 (Attuazione del programma regionale)

TITOLO IV Fondo Unico Regionale per le Attività Musicali

ARTICOLO 11 (Fondo unico regionale per le attività musicali)

TITOLO V Le forme del sostegno regionale

ARTICOLO 12 (Le forme del sostegno regionale)
ARTICOLO 13 (Convenzioni triennali)
ARTICOLO 14 (Progetti annuali)
ARTICOLO 15 (Borse di studio)
ARTICOLO 16 (Interventi per spese di investimento)

TITOLO VI Indici di valutazione e modalità

ARTICOLO 17 (Requisiti ulteriori)
ARTICOLO 18 (Criteri generali di valutazione delle proposte di convenzioni, delle domande per il finanziamento di progetti e delle domande per la concessione di borse di studio)
ARTICOLO 19 (Presentazione delle proposte di convenzione)
ARTICOLO 20 (Presentazione delle domande per il finanziamento dei progetti)
ARTICOLO 21 (Presentazione delle domande di borse di studio)
ARTICOLO 22 (Approvazione delle convenzioni, del finanziamento dei progetti e della concessione di borse di studio)
ARTICOLO 23 (Modalità di erogazione del contributo)

TITOLO VII Disposizioni comuni

ARTICOLO 24 (Vincolo di destinazione)
ARTICOLO 25 (Divieto di cumulo)
ARTICOLO 26 (Sanzioni)

TITOLO VIII Registro professionale regionale

ARTICOLO 27 (Registro professionale regionale)

TITOLO IX Comitato tecnico-artistico per le attività musicali

ARTICOLO 28 (Comitato tecnico-artistico per le attività musicali)
ARTICOLO 29 (Composizione)
ARTICOLO 30 (Nomina e status dei componenti)

TITOLO X Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 31 (Norma transitoria)

ARTICOLO 32 (Abrogazioni)

bozza di Proposta di Legge regionale
"NORME ORGANICHE IN MATERIA DI ATTIVITA' MUSICALI"

TITOLO I

Principi, finalità e definizioni

ARTICOLO 1
(Principi e finalità)

1. La Regione Piemonte riconosce le attività musicali, ivi comprese quelle amatoriali, senza distinzione fra generi e in tutte le forme espressive in cui si manifestano, quale componente fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione e crescita culturale, di coesione sociale, di rafforzamento identitario e di sviluppo civile ed economico della società.
2. La Regione assume e fa proprie le conclusioni della "Risoluzione sulla situazione e il ruolo degli artisti nell'Unione europea" pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale n. C 175 del 21/06/1999 pag. 0042*, e della "Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti" (2006/2249(INI)).
3. La Regione, nel quadro di una ricomposizione unitaria dell'intervento pubblico per le attività musicali, fissa gli obiettivi, le forme del concorso al loro raggiungimento da parte dei soggetti istituzionali e le modalità ed i criteri in base ai quali sostiene il consolidamento, la valorizzazione e lo sviluppo delle attività musicali, perseguendo la qualità artistica, la sperimentazione di nuovi linguaggi e la promozione del dialogo interculturale.
4. La Regione, nel privilegiare la valorizzazione delle concrete attività svolte dai diversi soggetti operanti nel settore, e in particolare quelle attività svolte nell'orizzonte di un progetto culturale pluriennale, orienta il proprio intervento alla:
 - a) produzione, con riguardo allo speciale statuto che in essa riveste il lavoro artistico e creativo;
 - b) distribuzione e circuitazione degli eventi, perseguendo la più ampia partecipazione degli spettatori ed un'equa distribuzione territoriale, sociale e generazionale dell'offerta musicale;
 - c) formazione del pubblico, formazione post-scolastica degli artisti, formazione dei tecnici ed operatori del settore.

Per il raggiungimento di tali fini la Regione incentiva e coordina la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore della musica ai quali la Regione partecipa, e

soggetti privati, singoli o associati, mirando alla razionalizzazione delle risorse economiche, produttive, strutturali ed organizzative, anche al fine di garantire le condizioni finanziarie per la programmazione di progetti pluriennali.

ARTICOLO 2 (Definizioni)

1. In questo testo di legge, con l'espressione "attività musicali" si intende tutta la filiera relativa ad ogni forma di rappresentazione pubblica in cui la musica eseguita dal vivo abbia ruolo esclusivo o preponderante. Tale filiera è suddivisibile in due fasi fondamentali:
 - a) Fase della produzione che comprende in maniera articolata la creazione (come concezione dell'opera originale), la scelta del programma (che può richiedere o meno l'adattamento, l'arrangiamento e l'orchestrazione), la selezione degli artisti e del personale tecnico (quest'ultimo spesso fornito da imprese esterne o dalla stessa sede ospitante la rappresentazione) e, infine, le prove orchestrali o d'insieme per la preparazione tecnico-musicale;
 - b) Fase della distribuzione e della programmazione, ovvero la circuitazione e la promozione dello spettacolo musicale nelle sale e nei luoghi deputati (dalla stesura alla pubblicizzazione del cartellone, dalla ricerca dei finanziamenti all'amministrazione, all'organizzazione, ecc.);

L'integrazione tra gli stadi della filiera sopra descritti è molto diversa a seconda che l'organizzazione sia riconducibile alla tipologia delle strutture stabili, dotate di personale proprio (come le fondazioni liriche o le istituzioni concertistiche assimilate) oppure riconducibile alla struttura delle associazioni musicali o, addirittura, a forme cooperative o a gruppi e formazioni musicali che si autoproducono.

Inoltre, nella definizione di "attività musicali" rientrano anche le attività formative specificamente mirate al pubblico, quale momento imprescindibile di educazione al gusto, quelle destinate alla formazione professionale di operatori e tecnici e quelle rivolte alla formazione post-scolastica degli artisti.

2. In questo testo di legge, con l'espressione "artista" si intende definire, conformemente alla definizione impiegata dall'UNESCO, ogni persona che crea o partecipa attraverso la sua interpretazione alla creazione o al rifacimento di opere musicali.

TITOLO II

Rapporti, funzioni e tipologie d'intervento della Regione, delle Province e dei Comuni

ARTICOLO 3 (Rapporti istituzionali)

1. La Regione definisce la programmazione regionale in concorso con gli enti locali e contribuisce alla definizione dei programmi nazionali delle attività musicali.
2. La Regione e gli enti locali concorrono, nell'ambito delle proprie competenze, all'esercizio delle funzioni di programmazione, promozione, produzione e sviluppo delle attività musicali, anche in relazione a finalità turistiche ed educative.
3. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura musicale anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea e dell'area mediterranea.
4. La Regione concorre altresì, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs 28 agosto 1997 n. 281, a definire i requisiti della formazione dei tecnici e degli operatori di attività musicali.

ARTICOLO 4 (Funzioni della Regione e tipologie d'intervento)

1. Le finalità e gli obiettivi indicati nell'articolo 1 sono perseguiti, ai sensi degli articoli 13, 14, e 15 e nell'esercizio delle funzioni di programmazione regionale di cui all'articolo 8, in concorso con lo Stato e gli enti locali, mediante la partecipazione della Regione alle spese correnti sostenute da soggetti pubblici e privati con sede nella regione, di norma senza fini di lucro, per la realizzazione di attività musicali relative a:
 - a) attività di produzione di musica dal vivo, con attenzione particolare rivolta alla sperimentazione, alla ricerca, alla multidisciplinarietà;
 - b) attività di distribuzione e circuitazione di musica dal vivo attuate sotto forma di circuiti musicali regionali o di organizzazione di *festival*, rassegne e concorsi sul territorio regionale che vedano anche la presenza di artisti e produzioni locali, anche nella forma della coproduzione;
 - c) iniziative di formazione del pubblico, in particolare di quello giovanile, mediante la diffusione di musica dal vivo nelle scuole e progetti di pratica strumentale e corale d'insieme definiti da soggetti operanti nel settore anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie;
 - d) iniziative volte alla promozione delle eccellenze artistiche regionali anche al di fuori dei confini regionali e nazionali;
 - e) iniziative volte a favorire l'espressione artistica dei giovani e l'integrazione della popolazione immigrata e delle fasce socialmente svantaggiate;
 - f) costituzione di formazioni orchestrali con carattere di stabilità, anche "leggera", anche utilizzando il sistema delle Residenze Multidisciplinari;
 - g) iniziative di formazione degli operatori e dei tecnici e di formazione post-scolastica delle professionalità della musica, attraverso il coinvolgimento, oltre che delle istituzioni conservatoriali ed universitarie, della Fondazione Teatro Regio di Torino e di tutti i soggetti appartenenti al sistema della stabilità musicale presenti sul territorio;
 - h) attività musicali, di natura amatoriale, promosse da associazioni, enti, gruppi strutturati in complessi bandistici e società filarmoniche, gruppi vocali e società corali, complessi strumentali e gruppi folkloristico-musicali;

2. La Regione, ai sensi dell'articolo 16, concede contributi per spese di investimento relative:

- a) alla predisposizione, al restauro, all'adeguamento acustico e alla qualificazione di sedi ed attrezzature destinabili alle attività musicali, nell'ottica della polifunzionalità. Tali interventi sono da intendersi integrativi e da attuarsi di concerto a quanto già previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 febbraio 2003, n. 3/R (Regolamento regionale degli interventi a sostegno del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo) in applicazione della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58;
- b) all'innovazione tecnologica nel campo della ripresa, dell'amplificazione e della diffusione sonora, dell'editing e della post-produzione audio, della conservazione, della promozione e della circuitazione delle produzioni musicali attraverso i canali telematici;
- c) all'acquisto, al miglioramento ed al completamento di attrezzature musicali fisse e mobili per le attività di cui al comma 1, lettera h) del presente articolo.

3. La Regione, inoltre, promuove la costituzione di un fondo di garanzia cofinanziato da Enti pubblici, operatori dello spettacolo e altri soggetti privati, ai fini della prestazione di garanzie sussidiarie per agevolare l'accesso al credito degli operatori stessi, sostenendo in particolar modo l'imprenditoria giovanile.

4. La Regione, infine, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della libertà di iniziativa imprenditoriale e di programmazione artistica, promuove iniziative ed interventi diretti volti:

- a) a favorire lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario, organizzativo, promozionale e negoziale attraverso la creazione di consorzi, associazioni e circuiti fra soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle attività musicali;
- b) alla messa in rete ed alla agevolazione dell'accesso alle sedi ed ai luoghi attrezzati all'ospitalità di manifestazioni musicali e delle prove, da parte degli operatori, al fine di ottimizzarne l'utilizzo;
- c) alla ricerca di sinergie fra attività musicali e vocazione turistica del territorio raccordando le attività musicali con le politiche di valorizzazione dei beni culturali (archeologici, museali ed architettonici), paesaggistici e di cultura materiale (enogastronomia);
- d) ad incentivare la partecipazione del settore privato: persone fisiche, fondazioni, imprese ed enti non commerciali, al finanziamento delle attività musicali;
- e) alla crescita dei livelli occupazionali ed al riconoscimento dei diritti del lavoro, esigendo dai soggetti richiedenti il contributo regionale sia il rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro, sia l'adozione di un modello di foglio d'ingaggio unico regionale di cui all'articolo 9, lettera h), sia fissando un *cachet* minimo di cui all'articolo 9, lettera j) per la prestazione artistica ed, infine, incoraggiando l'adozione di tipologie di rapporto di lavoro che consentano l'accesso alle tutele sociali e assicurative previste dalla legislazione nazionale;
- f) alla creazione ed alla promozione, anche con finalità turistiche, di circuiti "certificati" di Locali in cui si esegue musica dal vivo di buon livello artistico, che si caratterizzano per la continuità annuale della programmazione, che assolvono agli obblighi previdenziali ed assicurativi e che adottano il foglio d'ingaggio unico regionale del personale artistico previsto all'articolo 9, lettera h);
- g) alla valorizzazione dell'associazionismo musicale di volontariato, sia attraverso la realizzazione di un sito internet dedicato alla pubblicizzazione delle associazioni attive e delle loro iniziative, sia attraverso l'attivazione di percorsi formativi o sportelli

informativi, anche telematici, destinati al management delle associazioni (progettazione, gestione, comunicazione, amministrazione);

- h) al monitoraggio delle iniziative musicali amatoriali giovanili da parte dell'Osservatorio Culturale del Piemonte;
- i) alla promozione ed all'informazione tese a favorire la mobilità del pubblico, anche in relazione a finalità turistiche, con attenzione all'innovazione tecnologica;
- j) alla diffusione delle produzioni musicali piemontesi in Italia ed all'estero, anche aderendo a protocolli e iniziative internazionali;
- k) alla valorizzazione del patrimonio musicale regionale, sia popolare sia "colto", attraverso pubblicazioni, progetti di catalogazione e conservazione, di ricerca musicologica ed etnomusicologica.

ARTICOLO 5

(Attività dirette della Regione)

Nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, nell'esercizio delle funzioni di programmazione regionale di cui all'articolo 8 ed a integrazione delle funzioni e delle tipologie d'intervento descritte nell'articolo 4, la Regione:

- a) può realizzare i propri interventi diretti anche avvalendosi degli enti o delle società, operanti nel settore delle attività musicali, ai quali partecipa o anche mediante adesioni ad altri enti o associazioni, pubblici o privati, che esercitano tali attività;
- b) sostiene direttamente la creazione di opere ed adattamenti originali, da parte di artisti residenti, attraverso l'erogazione di borse di studio;
- c) opera un'attività di monitoraggio della realtà musicale regionale, con il contributo scientifico dell'Osservatorio Culturale del Piemonte e con la collaborazione degli enti locali, degli operatori musicali e delle associazioni sindacali di categoria, al fine di valutare gli andamenti del settore, l'efficacia dell'intervento regionale ed il raggiungimento degli obiettivi programmatici. I soggetti destinatari di finanziamenti sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste. La Regione, infine, è autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti nonché a comunicarli e diffonderli, anche in forma aggregata;
- d) svolge la funzione amministrativa di controllo ed esercita un'attività di vigilanza in merito al corretto utilizzo delle risorse pubbliche impegnate attraverso i propri uffici, anche in collaborazione con i Comuni;
- e) pubblica annualmente sul sito della Regione i dati relativi alle attività musicali finanziate, specificando i soggetti che hanno beneficiato del contributo pubblico, l'entità dello stesso e le motivazioni di carattere qualitativo che hanno portato al finanziamento delle singole convenzioni, progetti annuali e borse di studio
- f) incoraggia e favorisce la mobilità degli studenti piemontesi delle discipline musicali, attraverso programmi di scambio fra gli studenti dei conservatori e delle scuole civiche e private di musica sia su scala europea che su scala extra-europea;

ARTICOLO 6

(Interventi speciali della Regione a favore delle attività musicali della fondazione Teatro Regio di Torino)

1. La Regione Piemonte, in considerazione del fondamentale apporto qualitativo e quantitativo della fondazione Teatro Regio di Torino alle attività musicali regionali, ne riconosce il ruolo di istituzione di interesse regionale e ne favorisce l'attività istituzionale. In particolare la Regione:
 - a) eroga annualmente alla fondazione Teatro Regio - ai sensi dell'art. 16, lett. a) della legge 14-8-1967, n. 800 - contributi per la realizzazione delle stagioni liriche, concertistiche, corali, di balletto e delle iniziative educativo-musicali in genere, curate dall'ente, nonché per la messa a disposizione delle proprie strutture, compatibilmente con il calendario delle proprie attività, per iniziative musicali promosse da altri operatori del settore;
 - b) favorisce, in collaborazione con gli enti locali interessati del Piemonte, il decentramento di spettacoli e rappresentazioni allestite dalla fondazione Teatro Regio di Torino in località della regione che dispongano di idonee strutture;
 - c) organizza, in collaborazione con la fondazione Teatro Regio di Torino, rappresentazioni diurne e festive destinate in via prevalente a spettatori provenienti da località della regione esterne al capoluogo, nonché rappresentazioni destinate a particolari categorie di cittadini per i quali l'accesso ai programmi sia particolarmente difficile.
2. Tra i componenti il Consiglio di Amministrazione della fondazione Teatro Regio di Torino designati dal Consiglio Regionale, a norma del 1° e 3° comma dell'art. 13 della legge 14-8-1967, n. 800, almeno uno deve essere designato in rappresentanza delle minoranze.
3. Per le finalità di cui al precedente articolo 1, lettere a), b) e c), la Giunta provvederà in sede di programmazione di cui all'articolo 8 a destinare una quota del Fondo Unico Regionale per le Attività Musicali di cui all'articolo 11.

ARTICOLO 7

(Funzioni di Province e Comuni)

1. Le Province e i Comuni, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione:
 - a) promuovono la formazione del pubblico e le attività musicali, anche in relazione a finalità turistiche;
 - b) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili;
 - c) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione musicale sul territorio;
 - d) partecipano, in forma diretta o convenzionata ed in collaborazione con le strutture della stabilità musicale presenti sul territorio, ad iniziative di formazione degli operatori e dei tecnici e di formazione post-scolastica delle professionalità della musica;
 - e) promuovono la diffusione delle attività musicali nelle scuole in accordo con le amministrazioni competenti.
2. Le Province e i Comuni concorrono altresì alla definizione dei programmi nazionali e regionali in

materia di attività musicali e alle attività di osservatorio e vigilanza svolte dalla Regione nella medesima materia.

3. I Comuni in particolare, nell'ambito della programmazione regionale:

- a) sostengono le attività musicali, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali ed all'integrazione delle minoranze;
- b) attuano interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività musicali, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico musicale;
- c) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico, corale e filarmonica di natura amatoriale;
- d) valorizzano le attività musicali giovanili, predisponendo luoghi idonei all'esibizione pubblica, nonché quelle attività promosse dall'associazionismo musicale rivolte in particolare a fasce di popolazione e zone del territorio urbano ed extraurbano meno servite
- e) contribuiscono e collaborano alle attività di vigilanza svolte dalla Regione in merito al corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

4. Le attività di cui al comma 3 possono essere svolte anche dalle Province, d'intesa con i Comuni interessati.

TITOLO III Programma regionale

ARTICOLO 8 **(Programma regionale)**

1. La Regione esercita le proprie funzioni in materia di attività musicali mediante l'adozione di un programma regionale triennale, aggiornabile, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Nel predisporre il programma, la Giunta tiene conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-artistico per le attività musicali istituito ai sensi dell'articolo 28, dalla Conferenza Regione - Autonomie locali e dalle associazioni di categoria.
2. Con il programma regionale triennale la Regione individua le priorità tra le diverse tipologie di intervento, le modalità di attuazione e gli obiettivi intermedi allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità indicate dal presente testo di legge. A tal fine saranno privilegiate quelle attività ispirate da un progetto culturale-artistico pluriennale.

ARTICOLO 9 **(Contenuti del programma regionale)**

Il programma regionale, quale strumento di intervento in materia di attività musicali, deve contenere:

- a) i contenuti del bando triennale, dei bandi annuali e dei piani di investimento disciplinati dall'articolo 10, con particolare riferimento alla metodologia di valutazione delle proposte di convenzioni triennali di cui all'articolo 13, delle domande per il finanziamento dei progetti annuali di cui all'articolo 14, delle domande di concessione di borse di studio di cui all'articolo 15 e delle domande di contributo per spese di investimento di cui all'articolo 16;
- b) l'ambito e i contenuti delle convenzioni che la Regione intende stipulare con i soggetti pubblici e privati operanti in modo stabile nel settore delle attività musicali ai sensi dell'articolo 13;
- c) la tipologia dei progetti finanziabili dalla Regione ai sensi dell'articolo 14;
- d) i requisiti per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 15;
- e) le modalità di attuazione, i criteri e le priorità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi per le spese di investimento di cui all'articolo 16;
- f) i contenuti del bando annuale riferito alle attività musicali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h);
- g) gli indicatori di qualità in base ai quali viene erogata la quota finale di finanziamento di cui all'articolo 23;
- h) i criteri per la verifica delle attività finanziate e per l'esercizio della vigilanza in merito al corretto utilizzo delle risorse;
- i) il modello di foglio d'ingaggio unico regionale per il personale artistico;
- j) l'importo del *cachet* minimo per gli artisti ingaggiati, fissato per il triennio 2008/2010 in 80 Euro netti e rivalutato triennialmente sulla base dei dati ISTAT sull'inflazione.

ARTICOLO 10

(Attuazione del programma regionale)

1. La Regione, in attuazione del programma triennale, stabilisce le quote di FURAM da destinare ad interventi diretti ovvero a contributi regionali come previsto agli articoli 13,14,15 e 16.
2. L'attuazione del programma regionale, di cui all'articolo 9, avviene mediante l'approvazione, con delibera di Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore alla cultura, di un bando triennale per le convenzioni, di un bando annuale per i progetti annuali, di un bando annuale per la concessione di borse di studio, di un piano di intervento annuale per spese di investimento di cui all'articolo 4, comma 2 e 3 e di un piano annuale per la costituzione del fondo di garanzia di cui all'articolo 4, comma 3.
3. Il bando triennale costituisce lo strumento per il finanziamento regionale di attività promosse da soggetti che operano in modo stabile nel settore delle attività musicali. Con tale bando, la Regione stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle proposte di convenzione, la documentazione da allegare, il procedimento per la stipulazione delle convenzioni e le modalità di erogazione dei finanziamenti.
4. Il bando annuale costituisce lo strumento per il finanziamento delle attività dei soggetti che intendono realizzare un progetto artistico di durata annuale. Con tale bando, la Regione stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, la documentazione da allegare e le modalità di erogazione del finanziamento.
5. Il bando annuale per la concessione di borse di studio costituisce lo strumento per il finanziamento dei soggetti che intendono realizzare la creazione di opere musicali o adattamenti originali. Con tale bando la Regione stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di borsa di studio, la documentazione da allegare e le modalità di erogazione della provvidenza.
6. Il piano di intervento annuale, suddiviso per ciascuna tipologia di intervento costituisce lo strumento per il finanziamento per spese di investimento di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4.

Con tale piano la Regione stabilisce le modalità di presentazione delle domande di contributo.

TITOLO IV

Fondo Unico Regionale per le Attività Musicali

ARTICOLO 11 **(Fondo unico regionale per le attività musicali)**

1. Per il sostegno finanziario alle attività musicali promosse dai soggetti operanti a livello regionale, il contributo per spese d'investimento e per le altre attività di cui agli art. 4 e 5, e 6 la Regione istituisce nel proprio bilancio un capitolo di spesa pari a di Euro relativo al Fondo Unico Regionale per le Attività Musicali (FURAM), volto a sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito da fondi propri della Regione, da una somma derivante dai trasferimenti statali di quote del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985 e da ulteriori risorse finanziarie conferite alla Regione da altre Istituzioni o Enti pubblici.

TITOLO V

Le forme del sostegno regionale

ARTICOLO 12 **(Le forme del sostegno regionale)**

1. Le Regione sostiene le attività musicali mediante la concessione di borse di studio, l'erogazione di servizi, interventi finanziari per spese di investimento, la stipula di convenzioni triennali ed il finanziamento di progetti annuali con i soggetti pubblici e privati operanti nel settore delle attività musicali in attuazione di quanto previsto nel programma regionale triennale di cui all'articolo 8.
2. In attuazione di quanto previsto nel programma regionale triennale di cui all'articolo 8, il sostegno regionale può articolarsi nelle seguenti forme:
 - a) erogazione di contributo il cui ammontare non può superare il 60% del costo complessivo dell'attività musicale proposta;
 - b) erogazione di contributo il cui ammontare non può superare il 30% del costo complessivo a sostegno delle attività musicali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h);
 - c) erogazione di contributi concessi in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile e in conto interessi in forma attualizzata nella misura non superiore al 40% del tasso applicato dall'istituto di credito concedente per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b);
 - d) erogazione di contributi concessi in conto capitale fino ad un massimo del 70% della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c);

- e) erogazione di contributo fino al 100% per le attività promosse direttamente dalla Regione;
- f) partecipazione finanziaria alla costituzione di un fondo di garanzia cofinanziato da Enti pubblici, operatori dello spettacolo e altri soggetti privati, ai fini della prestazione di garanzie sussidiarie per agevolare l'accesso al credito degli operatori stessi, sostenendo in particolar modo l'imprenditoria giovanile;
- g) contributo erogato sotto forma di fornitura di servizi;
- h) concessione di contributi alla creazione musicale, individuale o collettiva, sotto forma di borsa di studio il cui importo non può superare la cifra di 8.000 Euro.

ARTICOLO 13 (Convenzioni triennali)

1. Le convenzioni per il sostegno delle attività musicali hanno durata triennale e sono stipulate dalla Regione con soggetti pubblici e privati che si distinguono per la capacità progettuale culturale di ampio respiro, per l'elevata qualità artistica delle proposte, per la qualificazione professionale e per la solidità della struttura organizzativa e finanziaria.
2. L'accesso al sostegno finanziario della Regione, nelle forme delle convenzioni triennali, è subordinato al possesso da parte dei soggetti proponenti dei seguenti requisiti generali:
 - a) avere sede nel territorio regionale;
 - b) rispettare i termini fissati nel bando triennale per la presentazione delle domande e della documentazione richiesta;
 - c) svolgere attività continuativa nel settore delle attività musicali da almeno tre anni;
 - d) presentare un progetto artistico e un preventivo finanziario triennale;
 - e) svolgere attività artistica di rilievo almeno regionale;
 - f) prestare garanzie idonee a rappresentare l'affidabilità finanziaria;
 - g) essere dotati di una struttura organizzativa caratterizzata da una elevata professionalità sul piano artistico, tecnico e amministrativo;
 - h) per i beneficiari dei contributi nel triennio precedente, aver presentato alla Regione il consuntivo dell'attività svolta e non essere stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 26;
 - i) presentare un bilancio finanziario che prevede un totale di costi annui non inferiore a Euro 50.000,00;
 - j) adottare il foglio d'ingaggio unico regionale, rispettare i contratti collettivi di lavoro, ottemperare agli obblighi contributivi, riconoscere le giornate di prova a fini previdenziali ed assicurativi;
 - k) rispettare il cachet minimo di cui all'articolo 9, lettera j);
 - l) impiegare nella realizzazione del progetto artisti residenti o produzioni piemontesi in misura pari almeno al 20% degli elementi occupati o delle produzioni distribuite.

ARTICOLO 14 (Progetti annuali)

1. La Regione incoraggia l'accesso di nuovi soggetti nel campo delle attività musicali in Piemonte. A tal fine incentiva gli organismi associativi alla predisposizione di progetti aventi ad oggetto iniziative musicali di particolare interesse sotto il profilo culturale, artistico o sociale, promuovendo le esperienze di autoproduzione e perseguendo lo sviluppo della progettualità artistico culturale, anche in collaborazione con le strutture formative presenti sul territorio, nonché con le Università piemontesi.

2. L'accesso al sostegno finanziario della Regione, nella forma dei finanziamenti annuali di progetti, è subordinato al possesso da parte dei soggetti richiedenti dei seguenti requisiti generali:
 - a) aver svolto attività continuativa nel settore delle attività musicali da almeno un anno;
 - b) rispettare i termini fissati nel bando annuale per la presentazione delle domande e della documentazione richiesta;
 - c) per i beneficiari dei contributi nell'anno precedente, aver presentato alla Regione il consuntivo dell'attività svolta e non essere stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 26;
 - d) adottare il foglio d'ingaggio unico regionale, rispettare i contratti collettivi di lavoro, ottemperare agli obblighi contributivi, riconoscere le giornate di prova a fini previdenziali ed assicurativi;
 - e) rispettare il cachet minimo di cui all'articolo 9, lettera j);
 - f) impiegare nella realizzazione del progetto giovani artisti di un'età inferiore ai 35 anni in misura pari almeno al 30% degli elementi occupati.
3. I soggetti richiedenti, promotori di attività amatoriali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h) sono esonerati dai requisiti di cui al precedente comma 2, lettere d), e) e f). L'esonero non vale per il personale artistico professionista, eventualmente ingaggiato per le attività per le quali si richiede il contributo.

ARTICOLO 15 (Borse di studio)

1. La Regione incoraggia l'attività creativa, realizzata in forma individuale o collettiva, in campo musicale di autori residenti sostenendo la creazione di opere originali o l'elaborazione di adattamenti originali di opere esistenti caratterizzati da innovazione dei linguaggi espressivi, ricerca e sperimentazione anche multidisciplinare.
2. L'accesso al sostegno della Regione, nella forma della concessione di borse di studio, è subordinato al possesso, da parte dei soggetti richiedenti, dei seguenti requisiti generali:
 - a) essere residenti nel territorio regionale;
 - b) presentare il curriculum artistico da cui si evinca un'attività creativa di buon livello artistico in campo musicale di almeno tre anni o l'avvenuta rappresentazione pubblica di almeno due opere prime;
 - c) presentazione di un progetto artistico valutato dal Comitato scientifico di buon livello.

ARTICOLO 16 (Interventi per spese di investimento)

1. La Regione concede contributi a enti locali e a soggetti pubblici e privati operanti nel settore delle attività musicali per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4.
2. In coerenza con il programma triennale, la Giunta Regionale stabilisce le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4, i criteri e le priorità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi stessi, che comunque possono essere fruiti solo da soggetti che dispongono di risorse finanziarie adeguate alla realizzazione dell'intervento proposto. I contributi vengono definiti da piani d'intervento annuali approvati dalla Giunta, in relazione alle disponibilità di bilancio.

TITOLO VI

Indici di valutazione e modalità

ARTICOLO 17 **(Requisiti ulteriori)**

1. La Regione può vincolare la stipulazione delle convenzioni triennali, il finanziamento di progetti annuali e la concessione di borse di studio al possesso, da parte dei soggetti richiedenti, di requisiti ulteriori rispetto ai requisiti generali fissati negli articoli 13, 14 e 15.
2. I requisiti ulteriori di cui al comma 1 sono stabiliti nel programma regionale, di cui all'articolo 4.

ARTICOLO 18 **(Criteri generali di valutazione)**

Nella stipula delle convenzioni, nel finanziamento dei progetti annuali e nella concessione di borse di studio la Regione deve tenere in considerazione i seguenti criteri generali di valutazione:

- a) qualità e valore artistico delle iniziative proposte;
- b) rilevanza e originalità della proposta artistica;
- c) natura professionale delle attività da realizzare con l'eccezione delle attività amatoriali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h);
- d) ricaduta occupazionale e sociale dei programmi e/o progetti artistici;
- e) presenza di attività parallele seminariali di incontro e scambio fra artisti ospiti e artisti residenti;
- f) capacità di incrementare la fruizione culturale;
- g) rapporto costi benefici in relazione della massima fruizione;
- h) valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale della Regione Piemonte;
- i) capacità di diffusione e circuitazione dell'evento;
- j) previsione di azioni di comunicazione che evidenzino il ruolo della Regione Piemonte.

ARTICOLO 19 **(Presentazione delle proposte di convenzione)**

1. I soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 13, nonché in possesso dei requisiti ulteriori eventualmente fissati nel programma regionale, presentano alla Regione Piemonte, Direzione Regionale 18.5 Spettacolo, una proposta di convenzione redatta nel rispetto delle indicazioni stabilite nel bando triennale di cui all'articolo 10, comma 3.
2. Oltre a quanto stabilito nel bando triennale, le proposte di convenzione devono indicare:
 - a) le attività e i progetti da realizzare su base triennale ed annuale;
 - b) la ripartizione delle spese tra i sottoscrittori;

- c) la durata e le modalità di attuazione;
- d) l'incidenza percentuale della spesa per il personale artistico e tecnico, nonché il numero delle giornate di prova.

ARTICOLO 20

(Presentazione delle domande per il finanziamento dei progetti)

1. I soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 14, nonché in possesso dei requisiti ulteriori eventualmente fissati nel programma regionale, presentano alla Regione Piemonte, Direzione Regionale 18.5 Spettacolo, una domanda per il finanziamento di progetti annuali nel rispetto delle indicazioni stabilite nel bando annuale di cui all'articolo 10, comma 4.
2. Oltre a quanto stabilito nel bando annuale, le domande per il finanziamento dei progetti annuali devono indicare:
 - a) l'articolazione del progetto artistico ed i tempi di realizzazione;
 - b) gli obiettivi finali che il progetto si propone di raggiungere;
 - c) il costo complessivo del progetto, articolato per voci di costo;
 - d) le risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili e quelle che possono essere acquisite;
 - e) l'incidenza percentuale della spesa per il personale artistico e tecnico, nonché il numero delle giornate di prova;
 - f) le ulteriori risorse esterne che possono essere collegate o acquisite al progetto.

ARTICOLO 21

(Presentazione delle domande di borse di studio)

1. Gli artisti in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 15, nonché in possesso dei requisiti ulteriori eventualmente fissati nel programma regionale, presentano alla Regione Piemonte, Direzione Regionale 18.5 Spettacolo, una domanda per la concessione di una borsa di studio nel rispetto delle indicazioni stabilite nel bando annuale di cui all'articolo 10, comma 5.
2. Nel caso di opere create collettivamente da più artisti, la domanda va presentata collettivamente da tutti i soggetti partecipanti al progetto e l'importo della borsa viene diviso pro quota.

ARTICOLO 22

(Approvazione delle convenzioni, del finanziamento dei progetti e della concessione di borse di studio)

1. L'Assessorato alla cultura acquisisce le proposte di convenzione, le domande per il finanziamento di progetti annuali e le domande di concessione di borse di studio, presentate ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 e nel rispetto delle indicazioni contenute nei bandi di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, e dopo averne verificato l'ammissibilità, le trasmette ai membri del Comitato tecnico-artistico per le attività musicali nominato ai sensi dell'articolo 28, i quali, entro 60 giorni dal ricevimento, esprimono parere in merito al rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 18 lettere a), b) e c).
2. Sulla base del parere formulato dai membri del comitato tecnico-artistico e delle risultanze istruttorie, la Giunta su proposta dell'Assessore alla cultura delibera in merito alla stipulazione delle convenzioni, all'approvazione dei progetti a finanziamento regionale ed alla concessione di borse di studio.

ARTICOLO 23

(Modalità di erogazione del contributo)

1. Il contributo stanziato per il finanziamento di attività musicali convenzionate viene corrisposto in tre rate annuali, ciascuna delle quali si compone di una quota iniziale pari al 75% della rata annuale e una quota finale pari o inferiore al 25% della rata annuale, la cui erogazione avviene alla fine di ogni anno ed è subordinata al raggiungimento degli indicatori di qualità stabiliti dal programma regionale, nonché alla presentazione del consuntivo e della relazione sull'attività svolta.
2. I progetti ammessi sono finanziati mediante l'erogazione di un contributo iniziale pari al 75% dell'importo finanziato e di un contributo finale pari o inferiore al 25% dell'importo finanziato, la cui assegnazione è subordinata al raggiungimento degli indicatori di qualità stabiliti nel programma regionale, nonché alla presentazione del consuntivo e della relazione sull'attività svolta.
3. L'importo della borsa di studio viene erogato in unica soluzione all'atto della concessione.

TITOLO VII

Disposizioni comuni

ARTICOLO 24

(Vincolo di destinazione)

1. I fondi erogati dalla Regione a sostegno delle attività musicali con la stipula delle convenzioni, il finanziamento dei progetti e la concessione di borse di studio sono vincolati alla realizzazione delle attività di carattere artistico, culturale e formativo in relazione alle quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità.
2. L'uso dei fondi di cui al comma 1 per scopi diversi rispetto a quelli per i quali sono stati concessi comporta la revoca totale delle delibere di approvazione delle convenzioni e dei progetti.

ARTICOLO 25

(Divieto di cumulo)

1. Le forme di sostegno finanziario derivanti dalla stipulazione delle convenzioni, dal finanziamento dei progetti annuali e dalle borse di studio non sono cumulabili tra loro, né con altre agevolazioni regionali concesse per le medesime attività.
2. A tal fine i richiedenti si impegnano a rispettare il divieto di cumulo secondo le modalità stabilite nei bandi di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5.

ARTICOLO 26

(Sanzioni)

1. Fatto salvo il ricorso da parte della Regione agli ordinari strumenti di tutela giudiziaria, i soggetti destinatari del sostegno regionale che abbiano utilizzato i finanziamenti regionali per finalità diverse rispetto a quelle per le quali sono stati erogati o che non abbiano perseguito nello svolgimento delle attività, oggetto di contributo pubblico, gli obiettivi fissati nel programma regionale o che non abbiano fornito i dati e le informazioni

sull'attività svolta ai sensi dell'articolo 5, lettera c), sono tenuti al pagamento di una sanzione pari al 10% del finanziamento ricevuto e non possono partecipare per i successivi tre anni alle procedure di finanziamento di cui agli articoli da 12 a 23.

2. Fatto salvo il ricorso da parte della Regione agli ordinari strumenti di tutela giudiziaria, i soggetti destinatari del sostegno regionale che abbiano violato le norme di cui all'articolo 13, lettera j) e lettera k) ed articolo 14, lettera d) e lettera e), non possono partecipare per i successivi sei anni alle procedure di finanziamento di cui agli articoli da 12 a 23.

TITOLO VIII

Registro professionale regionale

ARTICOLO 27

(Registro professionale regionale)

1. In riconoscimento dello status degli artisti ed anche in accoglimento dell'invito formulato in tal senso dal Consiglio Europeo con la Risoluzione del 23 luglio 2001, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale n. C 213 del 31/07/2001 pag. 0009 - 0010*, allo scopo di realizzare uno scambio di informazioni ed esperienze sulla situazione degli artisti professionisti nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea, invito reiterato con la Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007, è istituito, presso la Direzione Regionale 18.4 , il Registro professionale regionale al quale sono iscritti gli artisti residenti in Piemonte che contribuiscono alla realizzazione delle attività musicali finanziate dalla Regione.
2. Gli artisti che non partecipano alla realizzazione di attività finanziate dalla Regione possono iscriversi alle seguenti condizioni:
 - a) essere residenti in Piemonte;
 - b) essere iscritti all'ENPALS o alla SIAE o ad altra società equivalente di *collecting*;
 - c) dichiarare la propria condizione di artista quale oggettivamente e soggettivamente prevalente.
3. Il Registro è pubblicamente consultabile a fini statistici e di studio, nel rispetto delle vigenti leggi sulla *privacy*, anche quale strumento di contrasto del lavoro sommerso.

TITOLO IX

Comitato tecnico-artistico per le attività musicali

ARTICOLO 28

(Comitato tecnico- artistico per le attività musicali)

1. E' istituito il Comitato tecnico artistico per le attività musicali quale organo di supporto della Giunta nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite in tema di attività musicali.
2. Il Comitato tecnico-artistico per le attività musicali contribuisce alla definizione del programma regionale, anche sulla base dei risultati dell'attività di monitoraggio ed analisi effettuate dall'Osservatorio Culturale del Piemonte, nonché al procedimento di

approvazione delle proposte di convenzioni, di finanziamento dei progetti annuali e di concessione delle borse di studio nei limiti indicati all'articolo 22.

ARTICOLO 29 (Composizione)

1. Il Comitato artistico per le attività musicali è presieduto dall'Assessore alla cultura ed è composto da cinque membri nominati dal Presidente della Giunta regionale previa delibera di Giunta adottata su proposta dell'Assessore alla cultura.
2. La proposta di nomina dei membri del Comitato deve garantire la presenza di tre esperti che siano dotati di elevata qualificazione artistica relativa a generi musicali diversi, di un rappresentante dell'associazione sindacale degli artisti maggiormente rappresentativa e di un rappresentante dell'associazione datoriale maggiormente rappresentativa.

ARTICOLO 30 (Nomina e status dei componenti)

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, l'Assessorato alla cultura provvede alla raccolta delle candidature per la costituzione del Comitato di cui all'articolo 28.
2. Le proposte di candidatura devono indicare:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
 - b) il titolo di studio, la professione e l'elenco delle esperienze maturate in campo artistico e negli studi di economia della musica;
 - c) l'elenco delle eventuali cariche ricoperte in ambito istituzionale, imprenditoriale, nelle associazioni o organismi operanti nel settore delle attività musicali;
 - d) il possesso di titoli, attestati, premi, pubblicazioni e ogni altro documento idoneo a provare la qualificazione artistica e professionale.
3. Ai componenti del Comitato spetta un'indennità pari a Euro 70,00 a seduta, nonché il rimborso delle spese di trasferimento, vitto e alloggio sostenute per l'esercizio delle funzioni e debitamente documentate.
4. Non possono essere nominati membri del Comitato tecnico-artistico:
 - a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale, i sindaci e i presidenti della Provincia, nonché i consiglieri comunali e provinciali;
 - b) i legali rappresentanti, gli amministratori delegati e i direttori delle strutture pubbliche o private operanti nel settore dello spettacolo;
 - c) coloro che svolgono in Piemonte attività musicali, nella qualità di direttore artistico o artista;
 - d) tutti coloro che per la loro attività possono avere un interesse personale in conflitto con i contenuti del programma regionale di cui all'articolo 8.
5. Il Comitato resta in carica per tutta la durata della legislatura ed i suoi poteri sono prorogati fino alla nomina del successivo Comitato tecnico-artistico.

TITOLO X
Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 31
(Norma transitoria)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate con l'articolo 32 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del programma regionale di cui all'articolo 8.

ARTICOLO 32
(Abrogazioni e modifiche)

1. Sono abrogate:
 - a) la Legge regionale n. 10 del 25 febbraio 1980 "Interventi regionali a favore della promozione musicale in Piemonte: contributi al Teatro Regio di Torino";
 - b) la Legge regionale n. 38 del 7 aprile 2000 "Interventi regionali a sostegno delle attività musicali".
2. E' cancellata la parola "musicali" dall'articolo 4, comma 5) della Legge regionale n. 58 del 28 agosto 1978 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni culturali".
3. Tutti i capitoli di bilancio relativi al finanziamento di Istituzioni, Enti, Associazioni ed Organismi operanti nel settore delle attività musicali sono soppressi e confluiscono nel capitolo di bilancio regionale di cui all'articolo 11, comma 1 per essere assegnati al Fondo Unico Regionale per le Attività Musicali.
4. Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni di leggi regionali contrarie o incompatibili con quelle contenute nella presente legge.
5. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni di leggi regionali che contengono il riconoscimento di Istituzioni, Enti, Associazioni ed Organismi operanti nel settore delle attività musicali.